

STATUTO DELLA FILT-CGIL

Roma, 24 gennaio 2002

I ^ PARTE PRINCIPI COSTITUTIVI

Art. 1

Definizione

La FILT-CGIL - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti - è la struttura verticale della CGIL che organizza le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi e alle attività, dirette, ausiliarie e di supporto di trasporto terrestre, marittimo ed aereo. L'adesione alla FILT-CGIL avviene sulla base di quanto previsto dallo Statuto della CGIL.

La FILT-CGIL è affiliata alla Federazione Internazionale dei Trasporti - ITF, all'ETF e, in quanto Organizzazione della CGIL, alla CES ed alla CISL Internazionale.

La FILT-CGIL Nazionale ha sede in Roma, Via Morgagni 27.

Art. 2

Principi e finalità

La FILT-CGIL assume il programma fondamentale della CGIL ed ad esso uniforma la sua azione politica e rivendicativa.

La FILT-CGIL, nell'ambito dei principi sanciti dallo Statuto della CGIL, persegue la difesa ed il miglioramento dei diritti economici, professionali, sociali e morali delle lavoratrici e dei lavoratori dei trasporti, delle loro condizioni di lavoro e di vita. La FILT-CGIL ritiene essenziale garantire il diritto costituzionale alla libertà di circolazione delle persone ed alla mobilità.

La FILT-CGIL ha lo scopo di:

1. assicurare l'unità politica, programmatica e di azione delle lavoratrici e dei lavoratori dei trasporti;
2. garantire omogeneità ed organicità alle linee della politica dei trasporti in stretta interdipendenza con la strategia generale del movimento sindacale, dando preminenza a quello collettivo, alle modalità meno gravose per l'impatto ambientale, più sicure e più funzionali ad uno sviluppo economico socialmente e ambientalmente compatibile e dall'equilibrio territoriale e settoriale del Paese;
3. dirigere le iniziative e le lotte per contribuire alla soluzione dei problemi di riforme, sociali, salariali e normativi;
4. concorrere alla tutela degli interessi economici, professionali e sociali delle lavoratrici e dei lavoratori dei trasporti, definendo le politiche rivendicative e assicurando il necessario sviluppo della omogeneizzazione e perequazione dei trattamenti normativi e salariali e delle condizioni di lavoro e dei diritti;
5. contribuire ad aumentare la capacità contrattuale delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto, perseguendo, in una armonica visione di insieme, anche le finalità proprie di ciascuna realtà professionale in una linea di continuità che aggiorni e potenzi le iniziative ed attività tradizionali delle categorie unificate, con particolare attenzione allo sviluppo ed alla piena rappresentatività delle entità numericamente meno consistenti;
6. perseguire il proselitismo e la sindacalizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori dei trasporti, ponendo tutta l'Organizzazione, le sue persone ed i suoi mezzi al servizio della partecipazione consapevole delle lavoratrici e dei lavoratori alla vita ed alle scelte del sindacato;
7. acquisire il diritto di informazione, di intervento sui programmi di investimento, riconversione produttiva, dislocazione territoriale, mobilità, processi produttivi, organizzazione del lavoro, formazione professionale, prevenzione degli infortuni e malattie professionali, salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro;
8. promuovere l'associazionismo delle lavoratrici e dei lavoratori non dipendenti sia nelle forme della cooperazione che in altre forme, nei modi idonei a tutelare la singola lavoratrice e il singolo lavoratore, attraverso l'autogestione;
9. tendere alla realizzazione dell'unità sindacale;
10. sostenere a livello internazionale la politica della CGIL per la difesa della pace, la distensione e la cooperazione nel mondo; battersi per una politica dei trasporti finalizzata alla integrazione e alla unità europea ed allo sviluppo dei Paesi emergenti e delle aree depresse, e per la affermazione di avanzati diritti comuni delle lavoratrici e dei lavoratori europei;
11. prevedere relazioni permanenti con gli utenti e le loro associazioni;
12. realizzare un'adeguata copertura previdenziale ed assistenziale sanitaria, sia pubblica sia complementare, alle lavoratrici e lavoratori del settore.
13. Garantire la salute delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso la conquista di più elevati livelli di sicurezza sul lavoro, del miglioramento ambientale e del consolidamento del sistema universalistico del servizio sanitario nazionale.

Art. 3

Iscrizione alla FILT-CGIL

L'iscrizione alla FILT-CGIL avviene attraverso domanda alla struttura congressuale del luogo di lavoro o territoriale e mediante la sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificatorio. A tutela dell'Organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena, di attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto e con quello della CGIL (organizzazioni segrete, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista o razzista).

Il verificarsi di questi casi comporta l'interruzione del rapporto associativo con la FILT-CGIL.

L'iscrizione è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento dei contributi sindacali.

Art. 4

Competenze

La FILT-CGIL realizza i propri scopi :

- a. mediante la contrattazione - con le controparti competenti e legittimate - sia degli obiettivi di politica economica e di riforma del settore che di tutti gli aspetti del rapporto e della condizione di lavoro a tutti i livelli, internazionale, nazionale, regionali, locali, aziendali, interaziendali, categoriali, settoriali e intersettoriali;
- b. attraverso il confronto politico e le intese con le varie articolazioni istituzionali dello Stato;
- c. assicurando - in coerenza con le scelte della CGIL - la presenza, istituzionale o non, in tutti gli organismi e le sedi italiane e internazionali in cui si adottano scelte tecniche, economiche e sociali riguardanti la politica dei trasporti;
- d. sostenendo le iniziative di quegli organismi e associazioni democratiche che si prefiggano la individuazione, divulgazione e soluzione delle problematiche che interessano la politica dei trasporti e i lavoratori del comparto e non contrastino con gli obiettivi della FILT-CGIL e della CGIL
- e. garantendo il pieno espletamento dei diritti civili e sindacali delle lavoratrici e dei lavoratori e nelle Aziende sulla base della legislazione vigente. L'esercizio della contrattazione, attraverso l'ampliamento degli spazi di libertà nei posti di lavoro e la estensione e il consolidamento delle strutture sindacali unitarie quali le RSU;
- f. promuovendo anche in collegamento con le strutture confederali, l'assistenza alle lavoratrici e ai lavoratori dei trasporti sia sul piano professionale che sociale;
- g. praticando forme di lotta nel rispetto delle norme pattizie e della legislazione vigente e dei deliberati degli organismi dirigenti;
- h. promuovendo anche, in accordo con le controparti padronali, l'istituzione di fondi pensione complementari al sistema obbligatorio pubblico.

Art. 5

Diritti delle iscritte e degli iscritti

La FILT-CGIL, anche in collegamento con le strutture confederali, a tutti i livelli, tutela ed assiste le/i lavoratrici/lavoratori iscritte/i in tutte le vertenze e nei procedimenti amministrativi, civili e penali connessi a fatti derivanti dalle prestazioni di lavoro ove appaia fondata la violazione a loro danno di diritti civili e sindacali e di norme dettate per la tutela previdenziale, assistenziale, sanitaria, sulla base dei principi dello Statuto dei Lavoratori.

Le iscritte e gli iscritti hanno diritto di dimettersi con atto scritto seguendo le procedure previste dall'Organizzazione, e/o dai contratti vigenti.

Art. 6

Doveri delle iscritte e degli iscritti

Tutte/i le/gli iscritte/i alla FILT-CGIL sono tenute/i ad osservare le norme del presente Statuto e di quello della CGIL, a versare le quote ed i contributi sindacali deliberati dagli organi competenti della Federazione, ad attenersi alle deliberazioni congressuali e degli organi statutari, evitando di porre in essere, individualmente od in concorso con altri, atti o comportamenti che possano arrecare danno morale e materiale all'Organizzazione.

Tutte le iscritte e gli iscritti sono vincolati al rispetto del codice deontologico.

Art. 7

Democrazia di Organizzazione

Le basi sulle quali la FILT-CGIL regola la sua democrazia poggiano sulla partecipazione delle iscritte e degli iscritti alla vita dell'Organizzazione. La democrazia è normale prassi per la costruzione e la verifica delle proposte e delle decisioni dell'Organizzazione.

I luoghi e gli strumenti fondamentali della partecipazione sono rappresentati dall'assemblea delle iscritte e degli iscritti (aziendali o territoriali); dalle loro permanenti relazioni con il dibattito e le decisioni degli organismi dirigenti; dai comitati direttivi, che costituiscono la sede più ravvicinata e rappresentativa, in quanto espressione della democrazia delegata.

Il pluralismo politico, sociale, culturale e il valore della differenza di genere, sono assunti come ricchezza fondamentale di un sindacato generale dei diritti e della solidarietà quale vuole essere la FILT-CGIL. La sua unità e autonomia rappresentano i pilastri della sua vita interna, ne sanciscono il modo di essere, ne determinano vincoli individuali e collettivi e consentono il pieno sviluppo della sua vita democratica.

La vita democratica della FILT-CGIL è fondata sul pieno riconoscimento ad ogni iscritto/a di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato, di manifestare liberamente il proprio pensiero ed il proprio diritto di critica e di proposta anche attraverso la concertazione di iniziative, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze degli organi dirigenti. L'articolazione per mozioni congressuali della FILT-CGIL è una modalità possibile per la definizione delle scelte congressuali e per la formazione degli organismi dirigenti nella stessa sede congressuale. Esse rappresentano un fattore importante, seppure non esclusivo, della dialettica e della democrazia interne; in questo senso, su di esse, oltretutto sui singoli dirigenti, pesa la responsabilità sia di garantire che dialettica e democrazia non mettano mai in discussione l'unità e l'autonomia della Federazione, sia di evitare il riprodursi surrettizio della logica e della prassi delle correnti.

Alle aree programmatiche congressuali sono consentiti:

- la piena agibilità delle sedi sindacali (in casi eccezionali, sedi convegno diverse);
- l'utilizzo degli strumenti interni di informazione;
- l'accesso agli strumenti di informazione, nelle modalità stabilite dalle segreterie;
- il diritto di proposta per le sostituzioni negli organismi dirigenti inerenti la propria area di riferimento.

Le iniziative interne ed esterne delle aree programmatiche congressuali dovranno preventivamente essere concordate con le segreterie di riferimento, ai fini di verificare le compatibilità finanziarie.

L'opzione del governo unitario rappresenta una giusta e necessaria scelta per una organizzazione sindacale che quotidianamente deve garantire rappresentanza e tutela di milioni di lavoratori/trici; pensionati/e, iscritti/e.

Essa si realizza attraverso la condivisione del programma di lavoro presentato dal Segretario Generale.

Ciò può comportare assunzione di incarichi esecutivi da parte della/e minoranza/e congressuale/i attraverso l'esercizio del diritto di proposta.

Quando l'opzione del governo unitario non sia realizzabile, si determina una vera e propria situazione di governo e opposizione con la conseguente necessità di definire un sistema di regole che garantiscano, contemporaneamente, una piena legittimità della maggioranza a governare la struttura e alla opposizione una funzione di elaborazione propositiva e di controllo gestionario.

Il verificarsi di quanto al paragrafo precedente comporta l'introduzione delle seguenti regole:

- la presenza nella Presidenza del Comitato Direttivo di un rappresentante dell'opposizione;
- la definizione di sedi sistematiche di informazione della opposizione da parte della segreteria interessata sulla corrente attività;
- l'inserimento nei Sindaci revisori dei conti, di un esponente della opposizione con possibilità di promuovere, anche autonomamente, l'attività di verifica e di controllo del collegio, fermi restando i poteri e le prerogative dell'organo di controllo amministrativo in quanto tale il mantenimento della percentuale dell'opposizione, in caso di sostituzioni negli organismi dirigenti

Queste regole aggiuntive e vincolanti normano il rapporto governo e opposizione a fronte di una dimensione quantitativa di quest'ultima di almeno il 10% del Comitato Direttivo di riferimento.

Se tra un congresso e l'altro si producessero, in forma collettiva, formali divisioni nella maggioranza o nella/e minoranza/e congressuali con la formazione, di nuove aggregazioni programmatiche occorre, negli organismi dirigenti di riferimento, ufficializzarle formalmente con la presentazione di un documento programmatico che ne definisca le caratteristiche.

Il Segretario Generale riferirà al Comitato Direttivo della nuova situazione e delle eventuali conseguenze.

Alle nuove aggregazioni così costituite sono consentite, nell'agibilità delle sedi sindacali, nell'utilizzo e accesso agli strumenti di informazione, le stesse regole previste per le aree programmatiche congressuali.

Non è consentito l'utilizzo di simboli di riconoscimento delle aree programmatiche.

L'utilizzo del logo e del simbolo delle strutture della FILT-CGIL è consentito esclusivamente alle segreterie, collegialmente, delle strutture stesse.

Art. 8

Rapporti unitari

La FILT-CGIL assume l'intesa quadro tra CGIL-CISL-UIL, il protocollo attuativo di detta intesa sottoscritto da FILT-FIT-UILTRASPORTI quale strumento che regola i reciproci comportamenti sindacali contrattuali e vertenziali anche con norme in grado di attivare le varie strutture per la composizione degli eventuali conflitti.

La FILT-CGIL opera per il raggiungimento dell'unità e considera le rappresentanze sindacali unitarie previste dalla citata intesa, indispensabili e funzionali a realizzare gli obiettivi in essa contenuti.

Le strutture unitarie hanno la titolarità della contrattazione sulla base di quanto previsto dai CCNL.

In assenza della RSU la FILT-CGIL realizza eccezionalmente la propria funzione negoziale attraverso il Comitato degli Iscritti e partecipa alle attività delle attuali RSA e/o Consigli dei Delegati.

La FILT-CGIL realizza, con le corrispondenti Federazioni dei Trasporti CISL e UIL e le loro articolazioni categoriali e professionali, intese organizzative ed operative ai livelli Nazionale, Regionale e Territoriale, per dotare l'unità della necessaria strumentazione.

In presenza di convergenti valutazioni unitarie la FILT-CGIL può realizzare intese operative con organizzazioni autonome rappresentative firmatarie delle norme pattizie.

II ^ PARTE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA FILT-CGIL

Art. 9

Struttura organizzativa

La strumentazione organizzativa della FILT-CGIL si ispira alla esigenza di valorizzare la federalità e le specificità settoriali e professionali e territoriali.

Per l'importanza generale che ha il comparto dei trasporti, le strutture della FILT-CGIL ricercheranno un rapporto costante con le corrispondenti strutture della CGIL in particolare sulle seguenti materie:

- * piani di investimento infrastrutturali;
- * piani relativi alla organizzazioni delle reti;
- * quantità e qualità del sistema della mobilità;
- * politica degli orari vista dal versante della domanda;
- * tariffe,
- * politica del territorio e dell'ambiente
- * rapporto con l'utenza organizzata

Art. 10

Livelli congressuali

I livelli congressuali della FILT-CGIL si articolano nel seguente modo:

- * Assemblea delle/gli iscritte/i;
- * FILT-CGIL Territoriale
- * FILT-CGIL Regionale;
- * FILT-CGIL Nazionale.

Art. 11

Articolazione delle istanze congressuali

I Comitati degli Iscritti si configurano come strutture di base della CGIL elette o rinnovate dalle/gli iscritte/i ogni due anni e comunque alle scadenze congressuali.

La FILT-CGIL Territoriale è la struttura intermedia della FILT-CGIL con competenza sul territorio subregionale definito e si articola nel Comitato degli Iscritti.

La FILT-CGIL Territoriale si dota di una forma di coordinamento dei rappresentanti FILT-CGIL sui posti di lavoro.

La FILT-CGIL Regionale ha competenza su tutto il territorio della Regione e si articola nelle FILT-CGIL Territoriali e nei livelli inferiori.

La FILT-CGIL Nazionale è la struttura della FILT-CGIL con competenza su tutto il territorio nazionale, articolata nelle strutture dei livelli Regionali, Territoriali e di base.

La costituzione di strutture Territoriali FILT-CGIL va realizzata in relazione alla presenza di livelli reali di contrattazione evitando la frammentazione municipale, attuando invece i necessari intrecci tra realtà Territoriali diverse ma unificate dalla corrispondenza delle controparti e/o dai modelli istituzionali.

Nelle realtà complesse, (aree interportuali, sistema aeroportuali, ecc.) vanno attuate, anche con fasi sperimentali, forme di insediamento operativo direttamente derivate dalla direzione territoriale che non comportano la realizzazione di nuovi organi di direzione.

Ogni struttura deve effettuare una attenta verifica di tutte le realtà rappresentate ed in particolare deve verificare periodicamente la formazione di nuove realtà economiche da rappresentare.

Art. 12

FILT-CGIL Nazionale

Sono organi nazionali della FILT-CGIL:

1) di carattere deliberativo:

- a) Congresso
- b) Comitato Direttivo

2) di carattere esecutivo:

- a) Segreteria

3) di controllo amministrativo:

- a) Collegio dei Sindaci
- b) Gli Ispettori

4) di garanzia statutaria

- a) Collegio di Verifica

5) di carattere consultivo

- a) Assemblea Generale degli Organismi

Congresso Nazionale

Art. 13

Congresso della Federazione

Il Congresso della Federazione è l'organo massimo di direzione della FILT-CGIL provvisto di tutti i poteri deliberanti. Ha il compito di:

1. determinare gli orientamenti, compiere le scelte e fissare gli obiettivi generali della Federazione, ai quali si ispireranno gli organi direttivi ed esecutivi;
2. approvare la relazione dei Sindaci Revisori sulla attività di bilancio del mandato congressuale;
3. eleggere il Comitato Direttivo, fissandone il numero dei componenti, il Collegio dei Sindaci e per il solo Congresso Nazionale anche il Collegio di Verifica.
4. approvare le modifiche statutarie;
5. il Congresso viene convocato di norma ogni quattro anni e ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato Direttivo o richiesta da almeno un decimo delle/gli iscritte/i.

La sede del Congresso e le modalità per la elezione dei delegati vengono stabilite dal Comitato Direttivo.

Il Congresso decide a maggioranza dei voti rappresentati.

Lo scioglimento dell'Organizzazione e le modifiche allo Statuto sono adottati con la maggioranza di tre quarti dei voti degli aventi diritto.

Il Congresso è valido quando le/i delegate/i presenti rappresentano la maggioranza delle/gli iscritte/i.

Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri delle/i delegate/i.

Art. 14

Norme Congressuali

La definizione ed approvazione delle norme per la organizzazione del Congresso e per la elezione dei delegati, contenute nel regolamento congressuale, sono di competenza del Comitato Direttivo. Esse debbono stabilire il rapporto fra il numero delle/gli iscritte/i e quello delle/i delegate/i da eleggere.

L'elettorato attivo e passivo compete a tutte/i le/gli iscritte/i alla data stabilita dal Comitato Direttivo.

Il regolamento congressuale precisa le modalità di voto.

Quanto previsto nel presente Statuto si applica ai congressi delle varie istanze, Territoriali, Regionali e Nazionale, ed ai congressi di base, con gli opportuni adattamenti deliberati dai corrispondenti organi della FILT-CGIL ed in sintonia con le norme previste dallo Statuto e dai regolamenti congressuali delle corrispondenti strutture della CGIL.

Il Congresso delle strutture di base nei luoghi di lavoro è composto dall'assemblea generale dalle/gli iscritte/i, oppure - nei luoghi di lavoro di più grande dimensione - dalle/i delegate/i elette/i nelle assemblee delle/gli iscritte/i a livello di reparto, ufficio, impianto, nave, officina, turni, linee, depositi, etc..

Il Congresso delle Strutture di Base avvia le procedure per il rinnovo delle elezioni dei Comitati degli Iscritti.

Le assemblee sono aperte anche alle/i lavoratrici/lavoratori non iscritte/i, fermo restando il diritto all'elettorato attivo e passivo delle/i sole/i iscritte/i.

Il Congresso territoriale e/o di area metropolitana è composto dalle/i delegate/i elette/i nei Congressi di base dei posti di lavoro compresi nelle circoscrizioni delle strutture per le quali si tiene il Congresso, oppure, nei casi di modeste dimensioni numeriche, dall'assemblea generale delle/gli iscritte/i incidenti nella struttura interessata.

Il Congresso Regionale è composto dalle/i delegate/i elette/i nei Congressi Territoriali

Il Congresso Nazionale è composto dalle/i delegate/i elette/i nei Congressi Regionali

Art. 15

Comitato Direttivo

Nei Congressi Nazionale, Regionali e Territoriali si eleggono i rispettivi Comitati Direttivi. Il Comitato Direttivo è il massimo organo deliberante della FILT-CGIL tra un Congresso e l'altro e opera nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso della CGIL e della FILT-CGIL.

Esso viene convocato dalla Presidenza ogni qualvolta la Segreteria, o un quarto dei componenti il Comitato Direttivo stesso lo richiedano ed in ogni caso almeno una volta ogni 3 mesi.

Il Comitato Direttivo realizza l'intreccio tra direzione orizzontale e direzione settoriale.

Il Comitato Direttivo ha il compito di dirigere la Federazione nell'ambito degli orientamenti decisi congressualmente.

La composizione del Comitato Direttivo Nazionale, deve garantire una presenza non inferiore al 40% di ciascun sesso. Per il suo corretto svolgimento delle riunioni il Direttivo elegge, nel suo seno una Presidenza, con il compito di garantire il funzionamento del Direttivo stesso sulla base delle modalità previste dal Regolamento.

Sono compiti del Comitato Direttivo:

- a. condurre a compimento i mandati congressuali;
- b. discutere e deliberare sulla politica della Federazione;
- c. verificare periodicamente i risultati conseguiti sia in materia contrattuale e rispetto agli obiettivi strategici della Federazione;
- d. discutere e deliberare i programmi formativi ed informativi della Federazione;
- e. eleggere nel suo seno: il Segretario Generale, la Segreteria;
- f. emanare di volta in volta il regolamento congressuale.

Solo il Comitato Direttivo Nazionale ha il compito di deliberare sulle scelte rivendicative e contrattuali di valenza nazionale. I membri del Direttivo devono essere scelti fra le/gli iscritte/i alla CGIL.

L'ordine del giorno dei lavori del Comitato Direttivo è stabilito dalla Presidenza in accordo con la Segreteria.

Il Comitato Direttivo può essere convocato d'urgenza dalla Segreteria.

Il Comitato Direttivo può decidere di costituire commissioni permanenti con funzioni elaborative e propositive nell'ambito degli indirizzi e delle scelte definiti dal Comitato Direttivo stesso.

Il Comitato Direttivo Nazionale delibera in particolare:

- a. l'ammontare e la destinazione degli investimenti sociali e la ripartizione di eventuali fondi nazionali;
- b. la verifica periodica e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- c. i criteri, le quote di ripartizione e la canalizzazione delle risorse finanziarie fra la struttura nazionale e le strutture regionali;
- d. i criteri di applicazione del regolamento Confederale che disciplina le prestazioni, i trattamenti, gli inquadramenti dei dirigenti, funzionari politici, apparato tecnico dell'Organizzazione.

La discussione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi devono essere annualmente votati dai Direttivi delle varie istanze (Nazionale, Regionali e Territoriali).

I membri del Comitato Direttivo Nazionale decadono dal mandato dopo tre assenze non giustificate.

Il Comitato Direttivo Nazionale della FILT-CGIL stabilisce i settori di iniziativa e di presenza nei quali operare, Enti, Società, Associazioni. Ne decide la costituzione o la soppressione e, se del caso, lo Statuto, l'eventuale articolazione territoriale, la nomina degli Organismi dirigenti.

I Presidenti degli Enti e degli Istituti federali nonché i componenti dei Consigli di Amministrazione dei Fondi Pensione contrattuali sono invitati permanenti al Comitato Direttivo della FILT-CGIL.

A quest'ultimo devono annualmente presentare una relazione sulla attività svolta, ivi compresa la situazione economica e patrimoniale.

Il Comitato Direttivo Nazionale provvede alle sostituzioni di componenti dimissionari o decaduti, del Collegio dei Sindaci, del Collegio di Verifica e degli Ispettori.

Il Comitato Direttivo Nazionale elegge gli Ispettori nazionali; può decidere l'elezione di un organismo con funzioni di Direzione operativa, fissandone compiti e poteri.

Il Comitato Direttivo può convocare assemblee con funzioni di indirizzo politico, (conferenze di organizzazione, di programma, dei quadri e delegati, delle lavoratrici, dei lavoratori, ecc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.

Il Comitato Direttivo Nazionale delibera sulle modalità e forme di rapporto con l'associazionismo democratico e sulla doppia affiliazione con associazioni professionali.

Le decisioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatte salve le normative per le quali è prevista dagli statuti la maggioranza qualificata.

Art. 16

Segreteria

La Segreteria, è l'organo esecutivo e di direzione operativa della FILT-CGIL e risponde della propria attività al Comitato Direttivo.

E' eletta dal Comitato Direttivo che fissa la sua composizione.

Il Segretario Generale rappresenta legalmente la FILT-CGIL di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di impedimento o di assenza, tale rappresentanza è delegata ad altro componente la Segreteria.

La Segreteria funziona collegialmente, e si riunisce su convocazione del Segretario Generale, oppure su richiesta di un quarto dei suoi componenti.

La Segreteria attua le decisioni del Comitato Direttivo, assicura la direzione quotidiana delle attività federali, assicura i rapporti con CGIL-CISL-UIL e le loro articolazioni verticali ed orizzontali su questioni che hanno rilevanza nazionale, mantiene un contatto permanente con le strutture periferiche, cura le pubblicazioni federali e delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.

La Segreteria provvede all'organizzazione ed al funzionamento di tutti i servizi ed attività della FILT-CGIL, nomina i funzionari politici ed assume il personale tecnico, fissandone l'inquadramento e la retribuzione secondo i criteri stabiliti dal Comitato Direttivo e quanto stabilito dal regolamento Confederale.

In particolare, la Segreteria Nazionale rappresenta la FILT-CGIL a livello internazionale sia negli organismi della CES, della ITF e dell'ETF cui è affiliata e nelle sue articolazioni professionali, sia in tutti i consessi e nei rapporti bilaterali con tutte le organizzazioni sindacali internazionali in cui si trattino problemi che riguardino le lavoratrici e i lavoratori del comparto.

La Segreteria Nazionale - per lo svolgimento delle attività di studio, elaborazione e ricerca a rilevanza nazionale, può avvalersi dell'apporto operativo di gruppi di lavoro appositamente costituiti eventualmente integrati da apporti esterni.

La Segreteria Nazionale compie tutti gli atti necessari al buon andamento dell'Organizzazione ed al regolare funzionamento dei

suoi organi. Ha la tutela del patrimonio ed amministra i fondi di pertinenza della struttura nazionale rendendone conto agli organi competenti. Altrettanto devono fare le Segreterie Regionali e Territoriali.

La Segreteria Nazionale designa i rappresentanti del sindacato in tutti gli organismi di sua competenza ove questi sono previsti, dandone motivata informazione al Comitato Direttivo Nazionale.

Per lo svolgimento della sua attività, si serve di un apparato centrale articolato in Dipartimenti, uffici e settori di lavoro, con competenze e funzioni definite, a cui possono essere preposti funzionari politici verso di essa direttamente responsabili.

Ogni componente della Segreteria Nazionale riceve un incarico operativo su proposta del Segretario Generale. La Segreteria Nazionale, su proposta del Segretario Generale, può revocare, motivatamente, l'incarico operativo. Dell'incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso deve essere data comunicazione al Comitato Direttivo Nazionale.

La Segreteria presenta al Comitato Direttivo, per l'approvazione, i bilanci della Federazione.

La rappresentanza legale della FILT-CGIL Nazionale di fronte a terzi e in giudizio è attribuita:

- Al Segretario Generale per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo;
- Ad altra persona, nominata con normale delibera della Segreteria per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro; con analoga delibera la Segreteria può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso, tale nomina provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina; di tali delibere viene informato il Comitato Direttivo.
- Il Segretario Generale ed i membri della Segreteria possono rimanere in carica per non più di due mandati (ovvero 8 anni).

Le elezioni del Segretario Generale e della segreteria avvengono a scrutinio segreto.

La Presidenza del Comitato Direttivo costituisce il seggio elettorale; nel caso la stessa non sia stata insediata, oppure si sia in presenza del solo Presidente, occorre procedere all'elezione degli scrutatori, nel numero di tre o di due nel caso del solo Presidente.

Nel caso l'elezione riguardi il Segretario Generale e si sia in presenza di un solo candidato, la scheda ne riporterà il nome e i componenti il Comitato Direttivo esprimeranno il loro voto scegliendo fra tre possibilità, indicate nella scheda (SI - NO - Astenuto) o votando scheda bianca. L'elezione è valida se il candidato raggiunge almeno il 50% più uno degli aventi diritto. Se ciò non avvenisse, fermo restando le scelte individuali, si procede, nei tempi decisi dal Comitato Direttivo, ad una nuova votazione, nella quale il candidato risulta eletto se raggiunge il 50% più uno dei votanti, che comunque devono essere la maggioranza qualificata degli aventi diritto. Se, anche in questo caso, la votazione non raggiungesse il quorum, i Centri regolatori preposti possono riconvocare il Comitato Direttivo interessato per riavviare la procedura della consultazione, oppure avviare la procedura prevista dallo Statuto.

Se vi sono più candidature, la scheda ne riporterà i nomi e i componenti il Comitato Direttivo esprimeranno il loro voto scegliendo fra i candidati o votando scheda bianca. Non sono previsti quorum per l'elezione, che avviene con metodo proporzionale, fatta salva la partecipazione al voto della maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto. Se ciò avvenisse, si procede, nei tempi decisi dal Comitato Direttivo, alla votazione per la quale è prevista la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto. Se, anche in questo caso, non si raggiungesse il quorum di partecipanti, i Centri regolatori preposti possono riconvocare il Comitato Direttivo interessato per riavviare la procedura della consultazione, oppure avviare la procedura prevista dallo Statuto.

Nel caso l'elezione riguardi la segreteria e si sia in presenza della lista bloccata, la scheda riporterà i nomi dei candidati e i componenti del Comitato Direttivo voteranno con modalità analoga a quanto previsto al paragrafo terzo. Non sono previsti quorum per l'elezione, fatto salvo la partecipazione al voto della maggioranza qualificata degli aventi diritto. Se ciò non avvenisse, si procede - fermo restando le scelte individuali - nei tempi decisi dal Comitato Direttivo, alla votazione, per la quale è prevista la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto. Se, anche in questo caso, non si raggiungesse il quorum dei partecipanti, il Segretario Generale e i Centri regolatori preposti riconvocano il Comitato Direttivo per riavviare la procedura della consultazione, oppure avviare la procedura prevista dallo Statuto.

Nel caso vi siano candidature contrapposte, la scheda deve visivamente rendere esplicito a quale candidato/a si contrappone la persona che richiede il ballottaggio. Non sono previsti quorum per l'elezione, fatta salva la partecipazione al voto della maggioranza qualificata degli aventi diritto. Se ciò non avvenisse, si procede - fermo restando le scelte individuali - nei tempi decisi dal Comitato Direttivo, alla votazione, per la quale è prevista la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto. Se, anche in questo caso, non si raggiungesse il quorum dei partecipanti, il Segretario Generale e i Centri regolatori preposti possono riconvocare il Comitato Direttivo interessato per riavviare la procedura della consultazione, oppure avviare la procedura prevista dallo Statuto.

Le sostituzioni negli organi di controllo amministrativo avvengono a voto palese; non è previsto quorum, fatta salva la partecipazione della maggioranza qualificata degli aventi diritto. Nel caso non si raggiungesse il quorum di partecipazione al voto - fermo restando le scelte individuali - il Comitato Direttivo viene riconvocato e si procede alla votazione. Se, anche in questo caso, non si raggiungesse il quorum di partecipazione, occorre procedere a candidature diverse.

Nel caso si fosse in presenza di un numero di candidature superiori ai posti da ricoprire, si utilizza il voto segreto.

Organo competente, nel caso di ricorso, il Collegio di Verifica.

Art 17

Comitati di Settore

I Comitati di Settore sono organi del Direttivo della FILT-CGIL, coerentemente alle politiche contrattuali e rivendicative decise dal Comitato Direttivo della FILT-CGIL, dirigono le iniziative contrattuali e vertenziali di settore con il coordinamento della Segreteria e devono realizzare l'obiettivo della rappresentanza settoriale coniugato con la valorizzazione della federalità e della confederalità.

Vanno rafforzate le possibilità di rappresentanza all'interno dei Comitati di settore delle singole professioni.

Le articolazioni dei comitati di settore possono non coincidere con quella della Federazione.

Nella composizione dei Comitati di settore va realizzato sempre l'equilibrio della rappresentanza di genere.

I Comitati di settore ai vari livelli vengono eletti dai rispettivi Direttivi sentite le strutture di riferimento.

Il Comitato Direttivo, ai diversi livelli, ha il compito di definire il numero dei componenti il Comitato di settore tenendo presente le caratteristiche di insediamento e le specificità produttive e professionali e di genere dei settori stessi.

Per alcune specificità professionali i Comitati di settore possono prevedere la costituzione di coordinamenti che siano di ausilio nella formazione della politica rivendicativa e nella contrattazione di particolari aspetti della condizione lavorativa.

I Comitati di settore operano in relazione alle politiche determinate dai Comitati Direttivi sia sul versante della contrattazione che su quello della organizzazione operativa del settore.

Le proposte delle piattaforme contrattuali sono formulate dal Comitato di settore in coerenza con le politiche decise dal Comitato Direttivo.

I Comitati di settore nazionali, congiuntamente alla Segreteria Nazionale, hanno il compito di approvare le piattaforme contrattuali e di condurre le vertenze fino alla determinazione delle ipotesi d'accordo e alla loro successiva sottoscrizione, sulla base delle norme contenute nel presente Statuto.

In caso di dissensi nel Comitato di Settore o tra questo e la Segreteria FILT-CGIL che impediscano l'approvazione della piattaforma o la firma dell'ipotesi di accordo si provvederà alla convocazione congiunta del Comitato Direttivo e del Comitato di Settore. Nel caso in cui le divergenze dovessero permanere, deciderà il Comitato Direttivo FILT-CGIL.

I Comitati di settore rispondono ai rispettivi Direttivi.

Tutti i Comitati di settore devono dotarsi di un regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento ed a regolare il loro processo decisionale.

Art 18

Assemblea Generale degli Organismi

L'Assemblea Generale degli Organismi è composta dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale, del Collegio di Verifica, del Collegio dei Sindaci, dell'apparato politico del Centro Nazionale, delle Segreterie Regionali e dai Segretari Generali Territoriali. Essa è convocata almeno una volta all'anno.

L'Assemblea Generale degli Organismi ha un ruolo consultivo con lo scopo lo sviluppo delle politiche della FILT-CGIL e della Confederazione.

L'Assemblea Generale degli Organismi è convocata su proposta della Segreteria approvata dal Direttivo Nazionale.

Art. 19

Forme organizzative finalizzate

Possono essere adottate forme organizzative atte a consentire una maggiore partecipazione e una puntuale informazione alle lavoratrici ed ai lavoratori.

In particolare nel settore del trasporto marittimo internazionale, la FILT-CGIL Nazionale, in accordo con le strutture territoriali interessate, e previa approvazione del Comitato Direttivo Nazionale, potrà attivare forme sperimentali di insediamento operativo direttamente collegate alla FILT-CGIL Nazionale.

Specifiche sperimentazioni potranno essere fatte nelle aree metropolitane.

Art. 20

I Coordinamenti delle donne

I Coordinamenti si costituiscono ai vari livelli dell'Organizzazione su proposta ed iniziativa autonoma delle donne della FILT-CGIL.

Le donne scelgono tali Coordinamenti quali momenti di relazione tra le donne e di comunicazione e confronto tra le diverse esperienze politiche, progetti, forme di aggregazione; i Coordinamenti elaborano autonomamente proposte ed iniziative e si confrontano con tutte le realtà di aggregazione delle donne.

I Coordinamenti si dotano ad ogni livello di regole per la loro costituzione e per il loro funzionamento.

Tali Coordinamenti hanno diritto di avanzare proposte in merito ai contenuti contrattuali, rivendicativi, di politica economica e sociale; hanno diritto di proposta sui criteri e sulle scelte nominative rispetto all'attuazione del riequilibrio della rappresentanza; hanno diritto di proposta in merito alla convocazione ed agli argomenti da mettere all'ordine del giorno degli organi dirigenti; hanno altresì diritto di rappresentanza nelle delegazioni trattanti, nei Comitati di Settore, e Dipartimenti.

Per materie e tematiche di particolare rilievo per le condizioni delle donne, le strutture devono confrontarsi con il parere e le proposte dei Coordinamenti.

I Coordinamenti sono impegnati a promuovere e a realizzare il coinvolgimento attivo nella propria elaborazione e nelle proprie iniziative politiche di tutte le donne della FILT-CGIL, a partire dai luoghi di lavoro, a valorizzarne la presenza ed il ruolo, sviluppare il proselitismo ed a valorizzarne la presenza ed il ruolo nella Organizzazione e a tale scopo devono essere messe a loro disposizione tutte le risorse necessarie per svolgere tali compiti.

Art. 21

Coordinamento Quadri

La FILT-CGIL, ovunque lo ritenga opportuno, costituisce il Coordinamento Quadri con il compito di contribuire alla definizione delle linee di politica contrattuale per l'area dei quadri anche allo scopo di realizzare e sviluppare i contenuti della Legge 190 e di eventuali altre leggi di riferimento.

In questo quadro va promossa ogni iniziativa volta a dar vita a veri e propri momenti associativi di organizzazione professionale, con riconoscimento della doppia affiliazione con strutture CGIL.

Tale Coordinamento, ha diritto ad essere consultato per tutte le materie contrattuali e rivendicative relative alla loro specificità professionale.

Art. 22

Coordinamento giovani

Il Coordinamento si costituisce a livello nazionale ed i suoi componenti sono designati dal Comitato Direttivo Nazionale, sentite le strutture regionali.

Il Coordinamento è sede di relazione fra le giovani ed i giovani lavoratori e lavoratrici dei trasporti di età inferiore ai ventotto anni al momento della nomina; in ogni caso i componenti del coordinamento non possono superare il trentaduesimo anno di età.

Scopo del Coordinamento è quello di confrontare esperienze ed esaminare le problematiche peculiari dei giovani lavoratori dei trasporti, contribuendo così ad arricchire l'elaborazione politica, progettuale e sindacale dell'Organizzazione.

A tale proposito il Coordinamento può formulare proposte da sottoporre al Comitato Direttivo Nazionale.

I/le componenti del coordinamento partecipano all'attività del Comitato di Settore interessato ed hanno diritto di essere rappresentati nelle delegazioni trattanti

Il Coordinamento Giovani è impegnato a promuovere ed a realizzare il coinvolgimento attivo di tutti i giovani lavoratori dei trasporti della FILT-CGIL nella propria elaborazione e nelle proprie iniziative politiche. La presenza dei giovani dovrà essere

valorizzata a partire dai luoghi di lavoro, sviluppando il proselitismo e promuovendone l'attività all'interno dell'Organizzazione. La FILT-CGIL Nazionale promuoverà e svilupperà l'attività del Coordinamento nell'ambito delle proprie risorse.

Art. 23

La FILT-CGIL Regionale

In tutte le Regioni viene costituita la FILT-CGIL Regionale. Essa ha il compito di dirigere la politica e la organizzazione della Federazione nell'ambito Regionale elaborandone le linee e gli indirizzi e di coordinare l'attività delle FILT-CGIL Territoriali.

Sono organi direttivi della FILT-CGIL Regionale:

- 1) il Congresso Regionale;
- 2) il Comitato Direttivo Regionale;
- 3) la Segreteria Regionale.

Il Congresso Regionale della FILT-CGIL si convoca di norma ogni 4 anni - in concomitanza con il Congresso Nazionale FILT-CGIL - su decisione del suo Comitato Direttivo.

La preparazione del Congresso si svolge sulla base del regolamento stabilito dalla struttura Regionale della CGIL e del Comitato Direttivo Regionale di categoria tenendo conto delle norme del regolamento Nazionale.

Il Congresso elegge il Comitato Direttivo ed il Collegio dei Sindaci.

Il Comitato Direttivo Regionale elabora e definisce le iniziative per l'attuazione delle decisioni del Congresso Regionale e degli organi dirigenti nazionali. Il Comitato Direttivo Regionale può decidere di eleggere un organismo esecutivo e di coordinamento intermedio (Esecutivo o Direzione). Elegge il Segretario Generale e la Segreteria Regionale. Il Segretario Generale Regionale è il legale rappresentante pro-tempore della FILT-CGIL Regionale.

La Segreteria Regionale attua le decisioni del Congresso e del Comitato Direttivo Regionale oltre che degli organi di direzione nazionale ed assicura la direzione quotidiana delle attività federali.

La FILT-CGIL Regionale assicura la direzione nel territorio regionale di tutte le strutture considerate globalmente e singolarmente.

La Segreteria Regionale deve promuovere campagne annuali di tesseramento e proselitismo, in accordo ed articolate, per comprensori. Gli obiettivi ed i risultati delle campagne di tesseramento devono essere deliberati e verificati dal Comitato Direttivo Regionale.

Per quanto non previsto nel presente articolo ed in quanto adattabile alla realtà Regionale, si fa rinvio alle norme per la struttura Nazionale.

Art. 24

La FILT-CGIL Territoriale

La FILT-CGIL Territoriale ha il compito di elaborare, armonizzare e dirigere le iniziative, promuovere la partecipazione delle/i lavoratrici/lavoratori e delle strutture di base alla definizione ed attuazione degli obiettivi rivendicativi e di riforma che interessano il loro Territorio. Essa coordina l'azione del sindacato territoriale e nei posti di lavoro.

La FILT-CGIL Territoriale d'intesa con la FILT-CGIL Regionale, deve promuovere campagne annuali di tesseramento, concorre a determinare gli obiettivi ed ha il compito di realizzare i piani di lavoro stabiliti a livello Regionale.

Gli organi direttivi delle FILT-CGIL Territoriali sono:

- 1) il Congresso Territoriale;
- 2) il Comitato Direttivo Territoriale;
- 3) la Segreteria Territoriale.

Il Congresso Territoriale si convoca di norma ogni quattro anni - per decisione del Comitato Direttivo Territoriale, di massima in coincidenza con i Congressi Regionali ed il Congresso Nazionale FILT-CGIL.

La sua preparazione è analoga a quella prevista per il Congresso Nazionale della FILT-CGIL ed in armonia con i criteri Confederali e con quelli Nazionali della FILT-CGIL.

Il Congresso fissa le direttive generali della Federazione ed elegge il Comitato Direttivo Territoriale ed il Collegio dei Sindaci.

Il Comitato Direttivo Regionale può decidere di eleggere un organismo esecutivo e di coordinamento intermedio (Esecutivo o Direzione).

Il Comitato Direttivo Territoriale può eleggere i Comitati di settore territoriali

Il Comitato Direttivo elegge il Segretario Generale che è il rappresentante legale pro-tempore della FILT-CGIL Territoriale e la Segreteria

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano per analogia, in quanto adattabili, le norme relative alle istanze Nazionali.

Art. 25

La FILT-CGIL nelle aree metropolitane

Lo sviluppo dei grandi centri urbani impone alla FILT-CGIL in rapporto stretto con i corrispondenti livelli confederali l'adozione di scelte organizzative specifiche per le aree in questione che non corrispondono alle articolazioni istituzionali (Comuni, Province, Regioni) e sindacali e interessano una pluralità di soggetti.

A queste esigenze deve corrispondere una presenza metropolitana della FILT-CGIL.

Essa può realizzarsi o attraverso le strutture FILT-CGIL coincidenti con l'area o attraverso forme di coordinamento o integrazione organizzativa fra gli organismi Territoriali e Regionali interessati.

Essa opera in accordo con la struttura Regionale FILT-CGIL, in base a progetti congiuntamente definiti ed ha compiti di contrattazione, di rapporto con l'utenza e le istituzioni nel territorio di competenza.

Art. 26

I Comitati degli Iscritti

I Comitati degli iscritti sono la prima istanza organizzativa della FILT-CGIL, a loro è riservata l'elaborazione, la discussione e la verifica delle proposte e delle scelte della CGIL ai diversi livelli di categoria e Confederale.

Decidono posizioni, proposte e iniziative della CGIL e della FILT-CGIL sulle materie di loro competenza. Sviluppano la propria iniziativa in coerenza con i deliberati congressuali.

I Comitati degli iscritti rispondono del loro operato all'assemblea delle/gli iscritte/i e agli organi dirigenti della categoria e della

Confederazione.

I Comitati degli iscritti hanno il compito di rendere operativa l'applicazione dell'intesa quadro CGIL CISL UIL e dei regolamenti attuativi settoriali e definire le candidature FILT-CGIL nei posti di lavoro per la realizzazione delle RSU.

Le iscritte e gli iscritti alla FILT-CGIL eletti nelle RSU/RLS fanno parte di diritto del Comitato degli Iscritti.

Fra i componenti dei Comitati degli Iscritti vengono individuate delle responsabilità specifiche al fine di realizzare gli obiettivi politici e organizzativi della Federazione, con particolare attenzione al tesseramento, al rapporto con le iscritte e gli iscritti, favorendo il loro accesso ai servizi della CGIL e della FILT-CGIL.

Inoltre va garantito il costante rapporto fra le iscritte e gli iscritti e le strutture territoriali dell'Organizzazione.

Il Comitato degli iscritti, in assenza di elezioni primarie, ha un diritto di proposta, all'assemblea degli iscritti, per le candidature CGIL nelle liste dei candidati per le R.S.U./R.L.S., scelte anche tra i non iscritti. Non esiste incompatibilità alcuna tra componenti R.S.U./R.L.S. e comitato degli iscritti.

Le segreterie delle categorie comprensoriali, d'intesa con le CdlT hanno la responsabilità di costruire i comitati degli iscritti, di stabilirne il regolamento elettorale. Le segreterie che non assolvono a tale compito rispondono del loro operato al comitato di garanzia della CGIL.

L'attivazione dell'elezione del Comitato degli iscritti può essere richiesta dal 10% degli iscritti di riferimento. Ciò comporta, una volta esperita la verifica di legittimità ad opera del Comitato di verifica competente, l'attivazione entro 20 giorni delle procedure di voto.

Al fine di rendere pienamente partecipi alla vita della Confederazione i Comitati degli iscritti, si istituisce, con i poteri decisi dai comitati direttivi di riferimento, l'assemblea comprensoriale di categoria di tali strutture di base, o dei loro rappresentanti, con modalità stabilite territorialmente e nel rispetto della norma antidiscriminatoria. Tale assemblea viene convocata per informare e discutere sulle decisioni più rilevanti, assunte dagli organismi dirigenti, in particolare quelli nazionali.

Le modalità di costruzione e di elezione dei Comitati degli iscritti sono definite dalle strutture di categorie territoriali di riferimento. Le modalità delle sostituzioni che si rendessero necessarie durante il periodo del mandato sono anche esse stabilite dalle strutture di categorie territoriali di riferimento, fermo restando che non possono superare 1/3 dei componenti.

Nel caso di dimissioni di più del 50% dei componenti l'organismo stesso, si procede alla rielezione dell'intero Comitato degli iscritti o lega dei pensionati.

III^ PARTE

DEMOCRAZIA E LEGITTIMAZIONE

Art. 27

Rappresentanza, rappresentatività e funzionamento delle strutture

La rappresentanza, la rappresentatività e il funzionamento di tutte le strutture FILT-CGIL devono essere ispirati alla più ampia democrazia e unità interna, tale da rispecchiare il pluralismo fondativo della CGIL, i pluralismi di opinione presenti garantendo il principio della unità operativa, della solidarietà e della collegialità delle decisioni.

Ciò si realizza anche con la scelta di strumenti e metodologie che garantiscano la partecipazione delle/i lavoratrici/lavoratori alla definizione ed attuazione degli obiettivi ed alla individuazione e selezione - senza alcuna discriminazione ideologica, politica, etnica, sessuale e religiosa, che non sia la fedeltà alla libertà, alla democrazia e all'unità delle/i lavoratrici/lavoratori - dei mezzi, dei modi, degli uomini e delle donne più idonei a perseguire i fini per i quali la FILT è stata costituita.

E' compito di tutte le strutture FILT-CGIL mettere in atto le iniziative, le procedure, la strumentazione idonea a garantire la massima partecipazione democratica al fine di estendere la propria rappresentanza e legittimare la propria rappresentatività in ordine sia al mandato congressuale che al mandato contrattuale, qualora esistono le condizioni unitarie può essere verificato anche con procedure referendarie sia sulle piattaforme che sulle ipotesi di accordo.

Le/i rappresentanti delle/i lavoratrici/lavoratori a tutti i livelli devono porsi nella condizione di acquisire e mantenere aggiornata la conoscenza delle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici che rappresentano, ruotare negli incarichi, usare per gli esclusivi fini dell'organizzazione, permessi, distacchi ed altre risorse dell'Organizzazione, rientrare in produzione per consentire esperienze sindacali ad una pluralità di lavoratori e per aggiornare le loro conoscenze professionali e della condizione del lavoro.

In questo quadro si richiama il disposto dello Statuto confederale.

La validità degli impegni contrattuali assunti dalla FILT-CGIL a diversi livelli, fermo restando il ruolo ed i poteri delle RSU ed i pareri delle/i lavoratrici/lavoratori interessate/i, è condizionata:

- per gli accordi aziendali alla comunicazione del loro testo al Comitato Direttivo e/o di settore competente ed alla loro approvazione;
- per gli accordi nazionali (tra i quali si intendono compresi gli accordi stipulati con aziende che operano sull'intero territorio nazionale e su materie di particolare rilievo nazionale) alla comunicazione del loro testo ai Comitato di Settore Nazionale e per le materie più complesse (ristrutturazioni aziendali, ammortizzatori sociali, mercato del lavoro, ricadute esterne, quantità a qualità dei servizi) alla Segreteria, ed al Comitato Direttivo Nazionale nonché alla loro approvazione.
- La FILT è impegnata a ricercare nel confronto con le OO.SS. firmatarie di CCNL, forme di democrazia di mandato che prevedano l'espressione esplicita e misurabile delle/i lavoratrici/lavoratori sulle piattaforme sull'andamento sulle conclusioni dei negoziati. In ogni caso nessun accordo potrà impegnare validamente la FILT-CGIL se non sarà sottoposto almeno all'approvazione delle/gli iscritte/i FILT-CGIL.
- Le forme della consultazione saranno decise dai Comitati Direttivi della FILT-CGIL ai vari livelli in relazione alle caratteristiche di ciascuna attività.
- Tutto ciò sarà comunicato dalla Segreteria, nelle forme che riterrà più opportune, alle controparti, in modo che esse abbiano la piena conoscenza delle regole che condizionano la validità degli impegni assunti dalla FILT-CGIL ai diversi livelli di contrattazione.

Art. 28

Responsabilità dei dirigenti

I dirigenti sono responsabili rispetto al mandato che viene conferito loro dal Congresso o anche di volta in volta dai lavoratori, dagli iscritti, dagli organismi dirigenti ed esecutivi.

Nel caso questa responsabilità fosse individuale - riferita cioè all'incarico di lavoro specifico attribuito a un componente la segreteria - fermo restando quanto già previsto dallo Statuto, qualora il Segretario Generale o la maggioranza della segreteria ritenessero tale violazione di mandato incompatibile con la permanenza nella segreteria stessa, si prefigura la possibilità di una mozione di sfiducia da discutere e votare alla prima riunione del Comitato Direttivo interessato, da convocarsi non oltre il ventesimo giorno dalla presentazione, alla Presidenza del Comitato Direttivo, della mozione stessa.

Nel caso 1/3 dei componenti il Comitato Direttivo interessato ritenesse che il non rispetto del mandato investa la responsabilità del Segretario Generale, della segreteria o della sua maggioranza, si può prefigurare la possibilità di presentare una mozione di sfiducia da discutere e votare, a maggioranza, entro venti giorni dalla presentazione della mozione stessa alla Presidenza del Comitato Direttivo interessato.

Nel caso organismi dirigenti rappresentativi di 1/3 degli iscritti, attraverso un voto a maggioranza, ritenessero che un Comitato Direttivo interessato abbia violato il mandato, si prefigura - attraverso una apposita mozione - l'attivazione della consultazione straordinaria prevista dallo Statuto.

La responsabilità dei dirigenti si esplica anche attraverso il vincolo che le trattative si svolgano per l'intera CGIL su un'unica piattaforma, quella definita dal mandato e la proclamazione e l'effettuazione degli scioperi - la cui indizione è di esclusiva pertinenza degli organismi dirigenti o esecutivi - impegnino l'intera Organizzazione.

I vincoli di responsabilità dei dirigenti, in presenza di consultazioni unitarie, sono regolati dalle intese delle strutture unitarie di riferimento.

Art. 29

Compiti dei designati dal sindacato in enti od organismi

Le/i rappresentanti dell'Organizzazione sindacale nominate/i od elette/i su designazione della FILT-CGIL in enti, istituzioni, organismi e commissioni o gruppi di studio e di elaborazione, nazionali ed internazionali, su materie che riguardano la condizione delle/i lavoratrici/lavoratori dei trasporti in azienda e nella società e nel campo sanitario, previdenziale, culturale, sportivo, sociale e nell'uso del tempo libero, devono mantenere con l'istanza che li ha designati rapporti di informazione e di collaborazione ai fini di concertare gli orientamenti a cui ispirare la loro attività in detti organismi.

Le/i rappresentanti nominate/i su designazione della FILT-CGIL, rispondono del loro mandato alla FILT-CGIL stessa.

Nel caso in cui l'incarico sia svolto a titolo oneroso, il rappresentante designato dovrà corrispondere gli interi emolumenti percepiti secondo le norme stabilite dalla Segreteria Nazionale.

IV^ PARTE

DISCIPLINA DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI

Art. 30

Sanzioni disciplinari

E' passibile di sanzioni disciplinari l'iscritta o l'iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altre/altri iscritte/iscritti o risulti lesivo per l'organizzazione sindacale o configuri violazione di principi e norme dello Statuto.

Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

1. biasimo scritto;
2. sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà d'iscritta/o;
3. in caso di iscritta/o con incarichi di dirigente a qualsivoglia livello, destituzione dalla/e carica/e sindacale/i ricoperta/e;
4. espulsione dall'Organizzazione.

Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per:

1. comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto ; con le regole in esso precisate; con le corrette norme di leale comportamento nell'organizzazione; con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari. La violazione, in particolare, delle norme elettorali comporta la decadenza dagli incarichi sindacali di carattere elettivo e la ineleggibilità, per almeno due anni, a qualunque incarico;
2. molestie e ricatti sessuali;
3. reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione;
4. atti affaristici o di collusione con la controparte.

In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione di reati di opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria competente può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso. Il Comitato Direttivo relativo dovrà, entro trenta giorni, ratificare tale decisione. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.

Le norme disciplinari interne non sostituiscono in alcun modo l'obbligo generale (da parte delle segreterie delle strutture interessate) della comunicazione all'autorità giudiziaria di tutti i fatti penalmente illeciti nei confronti dell'Organizzazione, né sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall'organizzazione.

Art. 31

Comitati di Garanzia

I Comitati di Garanzia costituiscono la struttura di giurisdizione disciplinare interna cui è demandato il potere di inchiesta e di sanzione in base al precedente articolo, nei riguardi delle/gli iscritte/i alla CGIL.

Ogni iscritta/o ha diritto a due livelli di giudizio.

Il Comitato di Garanzia di prima istanza è costituito presso ogni CGIL Regionale; è eletto dal Congresso Regionale sulla base delle norme di cui all'art. 21 del presente Statuto. Gli Statuti Regionali possono prevedere una strutturazione sub-regionale del Comitato stesso. Il Congresso Regionale, in questo caso, ne fissa il numero dei componenti.

Il Comitato di Garanzia di appello è costituito su base interregionale e eletto, secondo le norme di cui all'art. 21, dal Congresso Confederale, che ne fissa l'articolazione e il numero dei componenti.

Il Comitato di Garanzia presso la CGIL Nazionale decide, in ultima istanza, sui ricorsi contro le decisioni delle istanze inferiori limitatamente alla verifica della regolarità della procedura seguita.

Le decisioni dei Comitati di Garanzia sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. Le modalità di

procedura sui provvedimenti disciplinari e sul funzionamento interno dei Comitati di Garanzia sono determinate da un apposito regolamento varato dal Comitato di Garanzia Nazionale.

Il Comitato di Garanzia competente, in prima istanza di giudizio, per i componenti dei Comitati Direttivi Nazionali della CGIL, delle Federazioni o Sindacati Nazionali di categoria e dello SPI Nazionale che ricoprono esclusivamente incarichi a livello nazionale, è quello del Lazio.

Art. 32

Collegio di Verifica

Il Collegio di Verifica è l'organo di controllo sulle procedure e gli atti degli organismi e strutture della FILT-CGIL.

Esso è composto da nove componenti effettivi e quattro supplenti - invitati permanenti - con funzione di surroga dei componenti effettivi assenti.

Esso è eletto a voto palese dal Congresso Nazionale a maggioranza qualificata di almeno il 75 per cento dei votanti, tra le/gli iscritte/i che abbiano almeno dieci anni di anzianità di iscrizione alla CGIL e con un riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.

Il Comitato elegge nel proprio seno una Presidenza cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del comitato stesso.

I componenti effettivi del Collegio di Verifica sono invitati alle riunioni del Comitato Direttivo.

Contro le decisioni del Collegio di Verifica è possibile il ricorso, in seconda ed ultima istanza, al Collegio statutario della CGIL Nazionale.

Al Collegio di Verifica spetta il compito di evidenziare e segnalare eventuali infrazioni al codice deontologico.

Le decisioni del Collegio di Verifica sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti

V^ PARTE

AMMINISTRAZIONE

Art. 33

Finanziamento

La CGIL in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria delle/i lavoratrici/lavoratori.

Al finanziamento della FILT-CGIL si provvede attraverso le quote sindacali ed i proventi delle tessere delle/gli iscritte/i.

Al finanziamento si provvede altresì con contributi volontari e sottoscrizioni.

Le quote di contribuzione di ogni iscritto sono mensili e rapportate alla retribuzione di fatto nella percentuale fissata dagli organi deliberanti della Federazione.

Le contribuzioni versate dalle/i lavoratrici/lavoratori a qualsiasi titolo sono patrimonio collettivo di tutta la CGIL e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti.

I riparti devono essere effettuati in modo automatico, garantendo la regolarità di finanziamento a tutte le strutture mediante il metodo della canalizzazione.

Non è ammessa per alcuna struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altre strutture e fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione riserve o capitale, anche in modo indiretto, agli iscritti salvo diverse disposizioni legislative. La quota associativa e i contributi sindacali sono individuali e quindi non trasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

Art. 34

Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito dai fondi disponibili, dai mobili, dagli arredi e dagli immobili.

In caso di scioglimento di una qualunque struttura FILT-CGIL, il suo patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della FILT designata dal centro regolatore di competenza sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1966 n. 662. In caso di scioglimento della FILT-CGIL Nazionale il suo patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della CGIL designata dal centro regolatore competente sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3 comma 190. della legge 23.12.1966 n.662

Art. 35

Autonomia amministrativa

Le strutture, Nazionale, Regionali e Territoriali della FILT-CGIL sono giuridicamente ed amministrativamente autonome, hanno fondi e patrimonio propri, che devono renderle autosufficienti rispetto ai loro compiti ed alle loro finalità.

I rapporti finanziari tra le diverse strutture sono regolate da una ripartizione delle risorse che è ispirata al principio della solidarietà reciproca.

La ripartizione dei mezzi finanziari avviene sulla base di decisioni assunte dagli organi competenti ai diversi livelli seguendo i criteri stabiliti dal Comitato Direttivo Nazionale della CGIL.

La ripartizione dei contributi fra l'istanza nazionale e quelle regionali è deliberata dal Comitato Direttivo della FILT-CGIL nel rispetto delle indicazioni del Direttivo della CGIL.

La ripartizione tra le istanze regionali, i comprensori, le zone e le strutture di base viene attuata con delibere del Direttivo Regionale d'intesa con gli organismi orizzontali della CGIL, i quali fissano, a tutti i livelli, la ripartizione dei contributi fra istanze della FILT-CGIL ed istanze Confederali.

Ciascuna istanza della FILT-CGIL ha la facoltà di esercitare sulla struttura del livello inferiore un controllo amministrativo sia ai fini dell'accertamento di regolarità che di efficacia della gestione con lo scopo di generalizzare ed uniformare i migliori metodi di amministrazione.

Le singole istanze non rispondono giuridicamente ed amministrativamente che delle obbligazioni direttamente assunte e di quelle contratte per conto di altre strutture.

Art. 36

Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dovrà essere compilato entro il primo trimestre dell'anno successivo.
Il bilancio annuale, accompagnato dalla relazione dei sindaci, sarà sottoposto all'esame ed all'approvazione del Comitato Direttivo e reso pubblico.

Art. 37

Solidarietà

Ai fini dello sviluppo e del sostegno di determinate strutture sindacali vanno stabilite nell'ambito Territoriale, Regionale e Nazionale, norme di solidarietà concernenti l'impiego di mezzi finanziari, di attrezzature, di sedi e l'impegno di quadri ed attivisti dell'organizzazione.

Le risorse, frutto della solidarietà vanno indirizzate alla realizzazione di programmi di lavoro che siano fondati su adeguati piani di sviluppo dell'attività e del proselitismo.

Art. 38

Collegio dei Sindaci

E' l'organismo di controllo amministrativo nazionale della FILT-CGIL. Esso è composto da 5 sindaci effettivi e 3 supplenti. Viene eletto dal Congresso ed ha il compito di controllare la regolarità dell'amministrazione e di assistere la Segreteria nella compilazione dei bilanci, corredandoli di una propria relazione all'atto del loro esame da parte del Comitato Direttivo e del Congresso Nazionale.

Nel caso, per effetto di diminuzione o decadenze di componenti il Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Comitato Direttivo può provvedere a sostituzioni.

In particolare il Collegio controlla l'andamento amministrativo, verifica le entrate e le uscite, esamina periodicamente i libri dell'organizzazione, la regolarità dei conti e dei documenti contabili, accerta l'esistenza e la destinazione delle eccedenze attive e degli accantonamenti.

Il Collegio dura in carica da un Congresso all'altro. I suoi membri possono essere rieletti. Essi partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo con diritto di parola ma non di voto ed a quelle del Comitato Esecutivo, alle stesse condizioni, ogni qualvolta trattasi di materia di loro competenza.

I sindaci eleggono al loro interno il Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 39

Gli Ispettori

Gli Ispettori sono scelti fra iscritte/i alla CGIL che avendo i requisiti di competenza necessari, non ricoprono incarichi o funzioni di Direzione politica o di carattere amministrativo.

Gli Ispettori sono vincolati al massimo di riservatezza, sia nella fase istruttoria, sia ad indagine conclusa.

La violazione di tale comportamento determina una immediata verifica nel Comitato Direttivo.

Essi hanno compiti ispettivi riferiti alla regolare canalizzazione delle risorse, alla corretta applicazione dei regolamenti del personale, alla correttezza dei rapporti amministrativi con Enti, Istituti sindacali, Società e associazioni promosse dalla FILT-CGIL, nonché quelli a loro assegnati dai rispettivi Comitati Direttivi.

Gli Ispettori si attivano su esplicito mandato conferito da organismi dirigenti o da strutture e ad essi riferiscono i risultati delle ispezioni, oltretutto, se del caso al Collegio dei Sindaci di riferimento.

Nel caso le ispezioni si riferiscano a tematiche che coinvolgono più strutture i risultati delle ispezioni vanno riferiti al centro regolatore che è la FILT-CGIL Nazionale.

L'attività degli Ispettori della FILT-CGIL Nazionale si sviluppa nei confronti delle strutture Territoriali della categoria.

VI ^ PARTE

ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, PER IL TEMPO LIBERO E DI NON LAVORO

Art. 40

La FILT-CGIL riconosce l'importanza delle strutture del tempo libero delle/i lavoratrici/lavoratori dei trasporti ed è impegnata a stimolare, favorire e coordinare le attività dei D.L.F. e dei CRAL.

I responsabili e/o i coordinatori delle attività dei D.L.F. e dei CRAL sono invitati permanenti alle riunioni degli organismi direttivi della FILT-CGIL ai rispettivi livelli di appartenenza, così come i componenti i CdA dei Fondi Pensioni Complementari. .

Art. 41

Il presente Statuto integra quello della CGIL e fa ad esso rinvio per quanto non espressamente previsto.